


SARDEGNA



PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI

Allegato alla Deliberazione
della G.R. n.14/11 del 8 aprile 2015



Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Prescrizioni regionali antincendi 2014 – 2016
Aggiornamento 2015

© Regione Autonoma della Sardegna

www.regione.sardegna.it

Allegato alla Deliberazione
della G.R. n. 14/11 del 8 aprile 2015

INDICE

Titolo I “Disposizioni generali” (1)*

Art.1- Prescrizioni antincendi e periodo di applicazione

Art. 2 – Avvistamento e segnalazione incendi

Titolo II “Elevato pericolo di incendio boschivo e azioni vietate” (2)*

Art. 3 – Periodo di elevato pericolo

Art. 4 – Azioni vietate

Titolo III “Autorizzazioni e deroghe” (3)*

Art. 5 – Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di “elevato pericolo”

Art. 6 – Manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo”

Art. 7 – Apertura e ripulitura dei viali parafuoco

Art. 8 – Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali

Art. 9 – Pianificazione degli abbruciamenti

Art. 10 – Sospensione delle autorizzazioni

Art. 11 – Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di “elevato pericolo”

Titolo IV “Norme di prevenzione” (7)*

Art. 12 – Terreni e fabbricati

Art. 13 – Strade e pertinenze stradali

Art. 14 – Depositi di materiale infiammabile o combustibile

Art. 15 – Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali

Art. 16 – Linee e cabine elettriche

Art. 17 – Aree militari o gravate da servitù militari

Art. 18 – Garanzia della viabilità in emergenza

Art. 19 – Proroghe

Art. 20 – Decorrenza nuovi termini temporali per le norme di prevenzione

Titolo V “Norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili” (10)*

Art. 21 – Disposizioni generali

Art. 22 – Fasce di protezione parafuoco

Art. 23 – Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendio

Art. 24 – Decorrenza nuovi termini di applicazione e proroghe

Titolo VI “Attività di vigilanza e sanzioni” (13)*

Art. 25 – Sanzioni

Art. 26 – Personale incaricato della vigilanza

Art. 27 – Collaborazione delle Compagnie Barracellari con il CFVA

Titolo VII “Norme informative e generali” (14)*

Art. 28 – Definizione di area boscata e aree limitrofe al bosco

Art. 29 – Definizione di incendio boschivo

Art. 30 – Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio

Art. 31 – Periodo di validità

Allegati (16) *

“Allegato **A**” - Riferimenti normativi

“Allegato **B**” - Fac-Simile di richiesta di autorizzazione per manifestazione pirotecnica

“Allegato **C**” - Fac-Simile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento

* numeri di pagina

Art. 1

(Prescrizioni antincendi e periodo di applicazione)

- 1) In attuazione dell'articolo 3, comma 3, lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il presente provvedimento disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano dal primo di gennaio al trentuno di dicembre su tutto il territorio della Sardegna secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.
- 3) Le presenti prescrizioni sono parte integrante del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016 e restano in vigore fino all'approvazione di nuove prescrizioni che le sostituiscano.

Art. 2

(Avvistamento e segnalazione incendi)

- 1) Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), al 115 dei Vigili del fuoco (VVF), al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.
- 2) Chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

TITOLO II

Elevato pericolo di incendio boschivo e azioni vietate

Art. 3

(Periodo di elevato pericolo)

- 1) Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.
- 2) Considerato l'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it), il periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”, così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici.
- 3) Nel periodo di elevato periodo di incendio di cui al comma 1, viene elaborato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale Decentrato di protezione civile, il “Bollettino di previsione di pericolo di incendio”, la cui previsione è espressa su base provinciale ed è distinta in 4 livelli di pericolosità:

| | |
|----------------------|------------------|
| Pericolosità bassa | Codice verde |
| Pericolosità media | Codice giallo |
| Pericolosità alta | Codice arancione |
| Pericolosità estrema | Codice rosso |

La previsione è resa pubblica attraverso il bollettino giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale <http://www.sardegnaprotezionecivile.it/>, all'apposita sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di pericolo di incendio”.

Art. 4

(Azioni vietate)

- 1) Nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” di cui all’art. 3, è vietato:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
 - b) smaltire braci;
 - c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
- 2) Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Art. 5

(Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di “elevato pericolo”)

- 1) Nel periodo di elevato pericolo di cui all'art. 3, gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività:
 - a) all'interno di aree boscate l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l'utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
 - b) esercizio delle carbonaie;
 - c) pratiche fitosanitarie.
- 2) Le richieste di cui al primo comma, devono pervenire agli Ispettorati forestali competenti almeno dieci giorni prima dell'esecuzione delle stesse.
- 3) Nell'autorizzazione di cui al primo comma sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l'obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

Art. 6

(Manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo”)

Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima dello spettacolo all'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello “**Allegato B**”, esclusivamente alle persone riconosciute idonee ai sensi del T.U.L.P.S., purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

Art. 7

(Apertura e ripulitura dei viali parafuoco)

- 1) Gli interventi inerenti l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco, è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a) sono consentiti al di fuori del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
 - b) sono ammessi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, previa autorizzazione scritta dell'Ispettorato forestale competente per territorio;
- 2) Negli stessi terreni e per le stesse operazioni l'uso autorizzato del fuoco deve avvenire con l'applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 8

(Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali)

- 1) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
 - a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "**Allegato C**";
 - b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
 - c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
 - d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteorologica, e ne autorizzano l'esecuzione.
- 2) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale antincendi.
- 3) L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.
- 4) I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.
- 5) La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:
 - a. disposizioni regionali per l'attuazione del regime di condizionalità del Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii., limitatamente alle aree a seminativo;
 - b. piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
 - c. art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

TITOLO III

Autorizzazioni e deroghe

Art. 9

(Pianificazione degli abbruciamenti)

- 1) Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello "**Allegato C**".
L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.
- 2) L'autorizzazione deve indicare il giorno e gli orari in cui è autorizzato l'abbruciamento, e deve indicare:
 - a) l'obbligo di realizzare preventivamente una fascia perimetrale di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
 - b) l'obbligo di assicurare la presenza di personale sufficiente e dotato di idonea attrezzatura antincendio al fine di garantire le relative operazioni ed evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;
 - c) l'obbligo di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
 - d) l'obbligo di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata;
 - e) la possibilità di sospensione dell'autorizzazione come definito dall'articolo 10.
- 3) La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari; tale limitazione non si applica ai soggetti singoli o associati, autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d).
- 4) Ciascun Ispettorato forestale pianifica gli abbruciamenti considerando la loro distribuzione temporale e territoriale, in modo tale che nell'ambito di competenza di ciascuna Stazione forestale, le autorizzazioni rilasciate siano in numero massimo di 10 al giorno o per una superficie complessiva massima di 100 ettari al giorno. In ogni caso gli abbruciamenti autorizzati dovranno essere concentrati in un'area tale da renderli controllabili da parte dell'apparato di lotta antincendi.
- 5) Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi.
- 6) Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
- 7) Il soggetto in possesso di una autorizzazione non può avviare o deve immediatamente sospendere le operazioni di abbruciamento, di iniziativa propria o su disposizione del personale del CFVA, in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort (*"Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento;*

TITOLO III

Autorizzazioni e deroghe

il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni”), ossia con velocità pari o superiore a 20 Km/h. Se l’abbruciamento è già avviato, il titolare dell’autorizzazione, deve assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

- 8) Le autorizzazioni rilasciate dagli Ispettorati forestali, per quanto previsto dal presente Titolo, sono tempestivamente comunicate al Servizio territoriale dell’Ente Foreste della Sardegna competente per territorio e alle vedette presenti in zona, e formalmente trasmesse al Comune interessato, alle compagnie barracellari operanti nell’ambito dello stesso Comune e ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

Art. 10

(Sospensione delle autorizzazioni)

In caso di sopraggiunte modifiche delle condizioni meteorologiche, o di previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione (pericolosità alta) e/o con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall’articolo 3, comma 3, il Direttore dell’Ispettorato forestale competente, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni di cui al presente titolo eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo avviso ai titolari.

I titolari concordano la nuova data per l’autorizzazione con l’Ispettorato forestale, anche per il tramite della Stazione.

Art. 11

(Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di “elevato pericolo”)

- 1) L’uso di forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è consentito unicamente a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, e nelle aree circoscritte e opportunamente attrezzate, limitatamente alla cottura dei cibi a condizione che siano state prese tutte le precauzioni fra le quali:
 - a) la ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile;
 - b) la creazione di idonei ripari dal vento;
 - c) la predisposizione di adeguate riserve idriche;
 - d) l’adeguata distanza dalla vegetazione circostante;
 - e) spegnimento del fuoco prima di abbandonare l’area.
- 2) Al di fuori delle aree boscate, nell’esercizio delle attività che comportino l’uso all’aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), o l’utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), è fatto obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e materiale infiammabile.
- 3) Le attività di cui al presente articolo sono vietate nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall’articolo 3, comma 3.

Art. 12 (Terreni e fabbricati)

Entro il 15 giugno del 2015:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Art. 13 (Strade e pertinenze stradali)

- 1) L'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 15 giugno del 2015 al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.
- 2) I Soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada", provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.
- 3) I Comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alla viabilità ubicata all'interno della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato, lungo la viabilità di emergenza di cui al successivo art. 18, lungo la viabilità a maggior rischio, così come individuata dal Piano Regionale Antincendi e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata R4 dai piani comunali di protezione civile.
- 4) I Comuni sprovvisti di piano di protezione civile devono provvedere, entro lo stesso termine di cui al primo 1, alla messa in sicurezza con l'eliminazione dei combustibili vegetali lungo tutta la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

- 5) Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo di cui al precedente articolo 3.

Art. 14

(Depositi di materiale infiammabile o combustibile)

- 1) I fornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- 2) I proprietari e gestori di cui al comma precedente entro il 15 giugno del 2015 hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o fornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

Art. 15

(Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali)

Entro il 15 giugno del 2015 chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile.

Art. 16

(Linee e cabine elettriche)

- 1) Entro il 15 giugno del 2015, i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:
 - a) eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche attraverso il taglio di rami e/o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, con la caduta od altrimenti, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio di cui all'art. 3;
 - b) programmare ed eseguire le manutenzioni al fine di rimuovere le conseguenze di degrado di isolatori, conduttori e sostegni dovuto a strefolature, corrosioni, rotture e accumuli salini, che possono produrre surriscaldamento dei componenti o caduta di materiale, tale da poter generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio di cui all'art. 3.
- 2) I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata a.r. dal proprietario o gestore delle linee elettriche. I proprietari dei terreni che non consentano l'accesso ai fondi entro 15 giorni, hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
- 3) Entro il 15 giugno del 2015 i proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, devono provvedere alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.

Art. 17

(Aree militari o gravate da servitù militari)

- 1) Le Forze Armate, sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, predispongono un apposito Piano pluriennale antincendi, con aggiornamenti annuali, per le aree militari o gravate da servitù militari di ciascuno dei poligoni di Perdasdefogu, Capo Frasca e Capo Teulada, con la previsione di automezzi dotati di attrezzatura idrica antincendi condotti da personale idoneamente equipaggiato e in grado di effettuare l'eventuale intervento di estinzione nonché, ove necessario, di mezzi aerei antincendio.
- 2) Tale Piano deve prevedere adeguate misure di prevenzione per le giornate e le aree per cui è previsto un livello di pericolosità giornaliero con codice arancione (pericolosità alta) e/o con codice rosso (pericolosità estrema), come definito all'articolo 3, comma 3.
- 3) Il Piano aggiornato deve essere trasmesso alla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alla Direzione generale della Protezione Civile regionale entro il 31 maggio.

Art. 18

(Garanzia della viabilità in emergenza)

I Sindaci, per evitare intralci alla circolazione nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l'eventuale esodo e per l'intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, devono adottare apposita ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle suddette aree valida per il periodo di elevato periodo di incendio boschivo.

Art. 19

(Proroghe)

Qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi nella riduzione dell'umidità della vegetazione, limitatamente alle aree interessate, gli Ispettorati forestali competenti, possono prorogare i termini di cui agli articoli 12, 14 e 15, su istanza del Comune, e i termini di cui agli articoli 13 e 16 su istanza dell'Ente competente. La proroga non può superare la data del 30 giugno.

Art. 20

(Decorrenza nuovi termini temporali per le norme di prevenzione)

A partire dall'anno 2016, il termine di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14, 15 e 16, è fissato con la data di inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, secondo quanto definito dall'art. 3.

TITOLO V

Norme di sicurezza antincendi per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili

Art. 21

(Disposizioni generali)

- 1) Entro il 15 giugno del 2015, i condomini, le comunioni private, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente Titolo.
- 2) In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno e da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio.
- 3) Per le strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014).
- 4) Sono fatte salve le specifiche normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a rischio specifico ricadenti nel campo di applicazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151 (nuovo regolamento di prevenzione incendi).

Art. 22

(Fasce di protezione parafuoco)

- 1) I complessi di cui al precedente art. 21, devono essere dotati lungo tutto il perimetro di fasce parafuoco, costituite da terreno privo di vegetazione, di larghezza secondo la tabella seguente:

| Tipo di vegetazione | Larghezza delle fasce parafuoco (metri) | |
|--|---|---|
| | Terreno piano (*) | Terreno in pendenza (a monte e a valle) |
| Pascolo cespugliato | 5 | 10 |
| Macchia bassa/media (sino a 2,5 metri) | 8 | 15 |
| Macchia alta (maggiore a 2,5 metri) | 15 | 20 |
| Bosco diradato (copertura minore al 70%) | 15 | 20 |
| Bosco non diradato | 20 | 30 |

(*) Si considerano in "Terreno piano" le aree aventi pendenza non superiore al 15%.

TITOLO V

Norme di sicurezza antincendi per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili

Sui lati del perimetro che seguono l'andamento delle linee di massima pendenza, si adottano le corrispondenti larghezze prescritte per il terreno piano.

Le fasce di protezione, escluso che per i campeggi, non sono richieste:

- a. sui lati di confine con altri complessi ricettivi;
 - b. sui lati di confine con insediamenti ed infrastrutture civili;
 - c. sui lati confinanti con terreni interessati da aree agricole in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti, orti, prati-pascoli irrigui, ecc.).
- 2) Nella larghezza delle fasce di protezione possono essere comprese le strade, i campi sportivi, ecc..
- 3) Ove non sia possibile la realizzazione della fascia parafuoco mediante la eliminazione della vegetazione e della lettiera secca, il gestore deve provvedere al mantenimento di una cotica erbosa verde nella fascia stessa avente larghezza pari ai valori previsti per le diverse tipologie indicate nella succitata tabella.

Art. 23

(Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendi)

- 1) I complessi turistico-ricettivi, i campeggi, i villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, i ristoranti, gli agriturismi, le discoteche, i locali di spettacolo e intrattenimento ubicati in aree boscate di cui al successivo art. 28, devono essere dotati di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alla direttiva ministeriale di cui al Decreto M.I. 20 dicembre 2012.
- 2) I complessi di cui al precedente art. 21, esclusi i condomini e le comunioni private, ubicati in aree boscate di cui al successivo art. 28, devono essere dotati di riserva idrica ad uso esclusivo antincendio, di capacità non inferiore a mc 50, che deve garantire l'autonomia richiesta per almeno un'ora.
- 3) I condomini e le comunioni private, ubicati in aree boscate di cui al successivo art. 28, devono dotarsi di riserva idrica dedicata all'antincendio avente capacità utile non inferiore ai 10 mc per ogni ettaro di superficie.
- 4) Nei complessi di estensione superiore a dieci ettari e con capacità ricettiva superiore a 1.000 persone, deve essere previsto l'impiego di almeno un automezzo dotato di attrezzatura idrica antincendio, con esclusione dell'impiego di carrelli appendice, che deve essere condotto da personale idoneamente equipaggiato ed in grado di attuare il primo intervento di estinzione oltre che di collaborare con le squadre antincendio.
- 5) Negli agriturismo, ristoranti, alberghi e altre strutture simili con ricettività fino ad un massimo di 12 posti letto e/o 30 coperti, ubicati in una fascia di 300 metri limitrofa al bosco così come definito all'art. 28, è consentita, in alternativa alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, la realizzazione intorno ai fabbricati di una fascia verde

TITOLO V

Norme di sicurezza antincendi per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili

irrigata, ovvero priva di vegetazione o di materiale comunque infiammabile, di larghezza pari ai valori previsti per le diverse tipologie indicate nella tabella di cui all'art. 22.

Art. 24

(Decorrenza nuovi termini di applicazione e proroghe)

- 1) A partire dall'anno 2016, il termine di cui al precedente articolo 21, comma 1, è fissato con la data di inizio del periodo di elevato pericolo, secondo quanto definito dall'art. 3.
- 2) Qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi nella riduzione dell'umidità della vegetazione, limitatamente alle aree interessate, gli Ispettorati forestali del CFVA competenti per territorio, possono, su istanza del soggetto titolare, prorogare i termini di cui al precedente art. 21. La proroga non può superare la data del 30 giugno.

Art. 25
(Sanzioni)

- 1) Le violazioni alle presenti Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) e non superiore a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00).
- 2) Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.

Art. 26
(Personale incaricato della vigilanza)

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, i Sindaci, i Vigili urbani, le Guardie campestri e le Compagnie barracellari, vigilano al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.

Art. 27
(Collaborazione delle Compagnie barracellari con il CFVA)

Le Compagnie barracellari collaborano con il CFVA secondo i criteri stabiliti con il Decreto interassessoriale degli Assessori degli Enti locali, finanze ed urbanistica e della Difesa dell'ambiente, n.1029 del 19 luglio 1989, ed in conformità alle direttive e agli accordi di collaborazione stipulati con le competenti Direzioni generali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Enti locali e finanze e Protezione civile regionale.

Art. 28

(Definizione di area boscata e aree limitrofe al bosco)

- 1) Per l'applicazione delle presenti prescrizioni si intende per "area boscata" un'area ricoperta da bosco, come definito dall'articolo 2, comma 6, del D.Lvo del 18 maggio 2001, n. 227, di cui all'"**Allegato A**", modificato con Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5.
- 2) Per applicare i divieti e i precetti di cui alle presenti prescrizioni, l'estensione della fascia o area "limitrofa" al bosco è pari a 300 metri.
- 3) Ai sensi dall'articolo 2 comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 353, e per la stessa finalità di cui al comma precedente, durante il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" la fascia o area "limitrofa" al bosco, si intende assimilata all'area boscata.

Art. 29

(Definizione di incendio boschivo)

Per le stesse finalità di cui all'art. 25, si intende per "incendio boschivo" un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, come definito dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 353.

Art. 30

(Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio)

A tutela della incolumità delle persone in caso di incendio devono essere adottati i seguenti comportamenti e cautele:

Se c'è un principio di incendio:

- c) tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con una frasca fino a soffocarle;
- d) non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali si stia indirizzando il fumo;
- e) non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
- f) non parcheggiare lungo le strade;
- g) non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro;
- h) agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingombrandole con la propria autovettura;
- i) indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili;
- j) mettere a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature.

TITOLO VII

Norme informative e generali

Se si è minacciati dal fuoco:

- cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, una strada, un corso d'acqua e rifugiarsi in un'area libera da combustibili o già bruciata;
- se si è in spiaggia, raggrupparsi sull'arenile e immergersi nell'acqua bassa: è il luogo più sicuro;
- non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro;
- segnalare la propria presenza;
- mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili;
- non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta;
- disattivare l'impianto elettrico agendo sull'interruttore generale o sul misuratore di corrente;
- sigillare con carta adesiva e panni bagnati porte e finestre;
- predisporre recipienti pieni d'acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni dell'abitazione, respirando attraverso un panno umido.

Art. 31 (Periodo di validità)

Le presenti prescrizioni hanno validità triennale (dal 2014 al 2016), fatti salvi eventuali aggiornamenti annuali da approvare con Deliberazione da parte della Giunta Regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

“Allegato A” - RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 353 del 21 novembre 2000 – Art. 10, commi 1 e 2 (Divieti nelle zone percorse dal fuoco e catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

- 1) Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
- 2) I Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma.

Decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, Art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
 - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
 - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
 - c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5, ivi comprese, "le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

**“Allegato B” - FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER
MANIFESTAZIONE PIROTECNICA**

Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Ispettorato di _____

Il sottoscritto _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ (Prov. _____)

Cittadinanza _____ Residenza: Comune di _____

CAP _____ (Prov. _____) Via/Piazza _____ n. _____,

in qualità di titolare della ditta _____

Partita IVA _____ (11 caratteri)

Codice Fiscale _____ (16 caratteri)

denominazione o ragione sociale _____

con sede legale/amministrativa nel Comune di _____

(Prov. _____) Via/Piazza _____ n. _____

CAP _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____@_____

CHIEDE

di essere autorizzato allo svolgimento della manifestazione pirotecnica che si terrà nel Comune

di _____, in località _____,

nel giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiara:

- che l'allestimento sarà effettuato nei medesimi giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____;
- che le operazioni verranno condotte in modo conforme a quanto dichiarato nel presente modulo e rappresentato negli allegati;

- che l'accensione sarà effettuata:
 - [] da me medesimo in qualità di Pirotecnico titolare di licenza (art 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da _____, in data _____, n. _____;
 - [] ovvero dal Sig. _____ Data di nascita ____/____/____
 Luogo di nascita _____ (Prov. _____) Residenza: Comune di _____ CAP _____ (Prov. _____) Via/Piazza _____ n. _____, in qualità di Pirotecnico titolare di licenza (art. 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da _____ in data _____ n. _____;
- di essere a conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento delle manifestazioni pirotecniche e l'accensione dei fuochi artificiali, con particolare riferimento alle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti;
- di essere pienamente consapevole che, in caso di false dichiarazioni, sarà disposta l'immediata sospensione della manifestazione e gli atti relativi saranno comunicati alle competenti Autorità.

Allega alla presente:

- Fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive la richiesta di autorizzazione;
- Fotocopia non autenticata della licenza (art 101 Reg. T.U.L.P.S.) del soggetto deputato all'accensione;
- Planimetria in scala adeguata, con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto della manifestazione pirotecnica, con evidenziate:
 1. l'area di sparo e la direzione di lancio;
 2. i presidi di sicurezza antincendio prescelti in relazione alle condizioni vegetative dei terreni interessati dalla manifestazione.

_____, il _____

Il richiedente

“ALLEGATO C” - FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ABBRUCIAMENTO

Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Ispettorato di _____

Il sottoscritto _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ (Prov. _____)

Cittadinanza _____ Residenza: Comune di _____

CAP _____ (Prov. _____) Via/Piazza _____ n. _____, in qualità di _____ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.) dei terreni sotto specificati

CHIEDE

nel periodo dal __/__/____ al __/__/____ secondo il prospetto riportato, che gli venga concessa l'**autorizzazione** per esercitare la pratica agricola/selvicolturale di abbruciamento nei seguenti terreni:

| Comune | Località | Foglio | Mapp. | Superf. ettari | Coltura in atto | Vincoli esistenti (SIC, ZPS, ecc) | Giorno previsto |
|--------|----------|--------|-------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti, impegnandosi alla loro piena osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle operazioni di abbruciamento e le relative sanzioni per la loro mancata osservanza.

Il sottoscritto dichiara, in relazione all'attività oggetto della presente domanda:
- che si tratta di un'attività agricola/selvicolturale finalizzata a _____

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di abbruciamento medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed i dispositivi idonei ad evitare la propagazione del fuoco al di fuori delle aree di cui alla presente istanza ed in particolare la presenza, sino al completo spegnimento, di numero _____ persone e delle seguenti dotazioni: _____

Luogo e data

Firma



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

www.regione.sardegna.it